



COMUNE DI FAICCHIO

Provincia di Benevento

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 30-09-14

Faicchio, li 30-09-2014

Il Segretario Comunale
PACELLI DOTT.SSA LUCIA

**Oggetto: Imposta Unica Comunale - Tassa Sui Rifiuti (Tari):
Approvazione del Piano Finanziario e delle Tariffe per l'anno 2014.-**

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di settembre alle ore 10:10, presso la Casa Comunale sita alla via Regina Elena, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straord. urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

LOMBARDI NINO	P	ONOFRIO GIOVANNI	P
UCCI ANTONIO	P	LAVORGNA LUIGI	P
LANDOLFI ANGELA IMMACOLATA	P	COCOZZA FILIPPO	P
SANTILLO CRESCENZO	P	RICCIO RAFFAELE	A
MARENNA VINCENZO	P	ONOFRIO ANTONIO	P
DI MAURO MARIAROSARIA	A	CUSANO NICOLE	P
DOTT. FERRUCCI VINCENZO	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la Presidenza il DOTT. FERRUCCI VINCENZO in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Dott.ssa LUCIA PACELLI, per quanto richiesto dall'art. 97 comma 4 lett. a) del D. Lgs.vo n. 267/2000.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile | S

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
F.to LAVORGNA Geometra GIUSEPPE

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
F.to SIG.RA GRANDE ANTONIETTA TERESA

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to CIABURRI Rag. MARIA GIUSEPPA

Il Presidente passa la parola all'Assessore al Bilancio Landolfi Angela I. che relaziona sulla proposta depositata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D.M. 18/07/2014 il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 30/09/2014;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 28/07/2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO in particolare l'art. 31 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti ;

RICHIAMATO in particolare l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano finanziario e la prescritta relazione;

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2014, predisposto dall'Ente, in quanto soggetto gestore del servizio rifiuti, con annessa relazione illustrativa, appositamente integrato nel prospetto economico-finanziario dagli uffici comunali,
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 56 del 30-09-2014 - Pag. 2 - COMUNE DI FAICCHIO

il quale viene allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2014, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99;

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la disciplina del tributo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata disposta ripartendo l'onere sull'intera platea dei contribuenti;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento;

SENTITO il consigliere Filippo Cocozza il quale dichiara il voto contrario della minoranza, in quanto atto propedeutico al Bilancio 2014 e pur riconoscendo gli ottimi traguardi raggiunti con l'attuale sistema di raccolta, fa rilevare la necessità di riorganizzare il Piano.

VISTO i pareri favorevoli innanzi resi;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

CON voti favorevoli 8 e 3 contrari (minoranza) espressi per alzata di mano, si approva;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare l'allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014, redatto dall'Ente in quanto soggetto che svolge il servizio di gestione del tributo;
- 3) Di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI anno 2014, come risultanti da prospetto allegato;
- 4) Di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario, ed hanno effetto dal 1° gennaio 2014;
- 5) Di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, con l'aliquota deliberata dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;
- 6) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 7) Con voti favorevoli 8 e 3 contrari (minoranza), rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000.-

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to DOTT. FERRUCCI VINCENZO

Il Segretario
F.to Dott.ssa LUCIA PACELLI

COMUNE DI FAICCHIO

Provincia di BENEVENTO

PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO
Geom. Giuseppe Lavorgna



COMUNE DI FAICCHIO

Provincia di Benevento

PIANO FINANZIARIO

TARI 2014

1- Premessa

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

L'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti commi :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI

In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componente TARI sono i seguenti :

649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 56 del 30-09-2014 - Pag. 5 - COMUNE DI FAICCHIO

quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

1. la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
2. l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze,

sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno (omissis)

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2 - Gli obiettivi di fondo dell' amministrazione comunale

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. E quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Faicchio si pone.

Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (ultimi tre anni).

- Obiettivo d'igiene urbana

Lo spazzamento delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dal Comune con personale proprio secondo lo schema qui di seguito riportato:

- Capoluogo: diviso in due aree, lo spazzamento delle aree è effettuato a giorni alterni con impiego di una sola unità;
- Frazione Massa, località Fontanavecchia e località Fossaceca (chiesa) lo spazzamento viene effettuato solo il sabato con impiego di una unità;

L'obiettivo a di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.

- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU

L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso:

- a) una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, ecc);
- b) divisione del territorio in macro aree, individuando le aree ove è possibile eliminare la raccolta dell'umido a seguito di consegna di "compostiera" agli utenti;
- c) fornire agli utenti una maggiore quantità di "campane/cassonetti" per la raccolta del vetro;

Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentirà all'amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.

- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare e conferire all'isola ecologica.

- Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati.

La raccolta dei rifiuti indifferenziati è realizzata porta a porta (sacco ambra trasparente fornito dall'Amministrazione) e successivamente trasportati con automezzo comunale presso l'impianto STIR di Casalduni;

- Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata :

o **Raccolta differenziata**

La raccolta differenziata viene realizzata con il sistema del "porta a porta" attraverso:

- A. Umido Organico: sacco biodegradabile fornito dall'Amministrazione;
- B. Multimateriale: Sacco giallo fornito dall'Amministrazione con sopra riportate i materiali da inserire;
- C. Vetro: la raccolta è effettuata a mezzo di "campane/cassonetti" localizzati in vari punti del territorio comunale;
- D. Abiti usati: la raccolta è effettuata a mezzo di cassoni specifici localizzati in vari punti del territorio comunale;
- E. Imballaggi e Cartoni: la raccolta è effettuata direttamente presso gli utenti con personale e mezzi comunali ogni quindici giorni;

o **Raccolta ingombranti presso l'isola ecologica comunale:**

La frazione di rifiuto denominata "Ingombranti" e materiali Raee vengono conferiti, presso l'isola ecologica, nei giorni:

martedì: dalle ore 8,00 alle ore 13,00;

giovedì: dalle ore 15,00 alle ore 17,30;

sabato: dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

Il materiale raccolto e sistemato negli appositi contenitori (scarrabili), sono trasportati ad aziende che provvedono al riciclo del materiale, ove possibile.

Trattamento e riciclo dei materiali raccolti

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carte, plastica, vetro, cartoni, ecc.) sono conferiti presso l'impianto della ditta "Lavorgna S.r.l. unipersonale" in San Lorenzello via Tratturo Regio.

L'umido è trasportato con automezzo comunale e conferito alla ditta "de.fi.am. S.r.l." in Serino (AV);

Obiettivo economico

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2014, che pertanto l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente:

-copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili del comuni (sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade ecc.);

-maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili : alla tariffa determinata dal Comune si applica una maggiorazione da 0,30 a 0,40 euro al mq; euro 0,30 al mq quota fissa di competenza esclusiva dello Stato (riduzione fondo sperimentale di riequilibrio e fondo perequativo)

Obiettivo sociale

Il Comune, secondo i propri programmi d'intervento socio-assistenziali e alla disponibilità finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, una riduzione/esenzione della tariffa.

3 - Relazione al piano finanziario

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune

Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI.

I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31

dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, che il consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti elementi:

- a) il piano finanziario degli investimenti;
- b) il programma degli interventi necessari;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie;
- e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto al preesistente prelievo su i rifiuti;

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo:

- 1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;
- 2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2014/2016
- 3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati;
- 4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento.

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti			
CG Costi di gestione Voci di bilancio: B6 costi per materie di consumo e merci (al netto dei CGIND		CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	€ 3.000,00
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	€ 46.200,00
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	€ 76.000,00

resi, abbuoni e sconti) B7 costi per servizi B8 costi per godimento di beni di terzi B9 costo del personale B11 variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci B12 accantonamento per rischi, nella misura ammessa dalle leggi e prassi fiscali B13 altri accantonamenti B14 oneri diversi di gestione	Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	AC altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)	€ 14.000,00
	CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	€ 0,00
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	€ 32.000,00
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		€ 6.000,00
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		€ 133.218,00
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		€ 0,00
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti		€ 4.324,00
	Acc Accantonamento		€ 0,00
	R Remunerazione del capitale $R=r(KNn-1+In+Fn)$ r tasso di remunerazione del capitale impiegato KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo		€ 0,00
Voci libere per costi fissi:	Voce libera 1	€ 0,00	Voce libera 2 € 0,00
	Voce libera 3	€ 0,00	
Voci libere per costi variabili:	Voce libera 4	€ 0,00	Voce libera 5 € 0,00
	Voce libera 6	€ 0,00	
lpn Inflazione programmata per l'anno di riferimento			0,00 %
Xn Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn			0,00 %
Costi totali $\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$	€ 314.742,00	TF - Totale costi fissi $\Sigma TF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK$	€ 160.542,00
		TV - Totale costi variabili	€ 154.200,00

$$\Sigma TV = CRT + CTS + CRD + CTR$$

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	<u>0,00</u>	Kg rifiuti utenze non domestiche	<u>0,00</u>	Kg totali	<u>0,00</u>
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 279.742,69	% costi fissi utenze domestiche	<u>88,88%</u>	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 88,88\%$	€ 142.689,73
		% costi variabili utenze domestiche	<u>88,88%</u>	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 88,88\%$	€ 137.052,96
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 34.999,31	% costi fissi utenze non domestiche	<u>11,12%</u>	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 11,12\%$	€ 17.852,27
		% costi variabili utenze non domestiche	<u>11,12%</u>	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 11,12\%$	€ 17.147,04

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nel ruolo Tares per il 2013 era la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 279.742,69	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ <u>142.689,73</u>
		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ <u>137.052,96</u>

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 34.999,31	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€ <u>17.852,27</u>
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ <u>17.147,04</u>

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa <i>fissa</i>	Tariffa <i>variabile</i>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	32.247,35	0,75	273,78	0,60	0,579539	38,447802
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	33.593,89	0,88	253,58	1,40	0,679992	89,711539
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	35.450,00	1,00	223,00	1,80	0,772719	115,343408
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	35.381,45	1,08	224,00	2,20	0,834536	140,975276
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	19.223,98	1,11	115,00	2,90	0,857718	185,831046
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	15.622,00	1,10	81,00	3,40	0,849991	217,870882
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-UNICO OCCUPANTE	14.633,53	0,75	107,53	0,60	0,492608	32,680632
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-USO SALTUARIO	14.517,08	0,75	117,73	0,60	0,492608	32,680632
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Isritti AIRE FAICCHIO	224,00	0,75	3,00	0,60	0,492608	32,680632

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	3.480,00	1,01	8,91	0,545018	0,525012
2 .8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1.774,00	0,90	7,89	0,485660	0,464910
2 .9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	297,00	0,44	3,90	0,237434	0,229803
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA	2.580,00	0,94	8,24	0,507245	0,485533
2 .11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	129,00	1,02	8,98	0,550415	0,529137
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRA)	1.829,55	0,78	6,85	0,420905	0,403629
2 .13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	601,00	0,91	7,98	0,491056	0,470213
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	5.849,99	0,67	5,91	0,361547	0,348240
2 .16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	2.280,15	5,54	48,74	2,989510	2,871954
2 .17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	1.052,00	4,38	38,50	2,363547	2,268573
2 .18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORM	1.549,00	0,57	5,00	0,307584	0,294619
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	571,00	2,14	18,80	1,154792	1,107770
2 .20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	135,00	0,34	3,00	0,183471	0,176771

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa	Sup. med.	O1 = Imposta precedente	O2 = Mag. + Add. Ex Eca prec.	O3 = O1+O2 Incasso prececente	O4= Add.prov. precedente	N1 = Imposta prevista	N2=N1-O3 Differenza incasso	N3 = % Differenza	N4= Add. Prov. prevista	N5=N4-O4 Differ. Add. Prov.
1.1-Usò domestico-Un componente	122	49.318,06	0,00	49.318,06	2.465,90	51.145,14	1.827,08	3,70%	2.557,26	91,36
1.2-Usò domestico-Due componenti	131	43.862,01	0,00	43.862,01	2.193,10	45.592,09	1.730,08	3,94%	2.279,60	86,50
1.3-Usò domestico-Tre componenti	156	50.608,35	0,00	50.608,35	2.530,42	53.113,69	2.505,34	4,95%	2.655,68	125,26
1.4-Usò domestico-Quattro componenti	155	57.163,66	0,00	57.163,66	2.858,18	61.106,65	3.942,99	6,89%	3.055,33	197,15
1.5-Usò domestico-Cinque componenti	161	35.829,00	0,00	35.829,00	1.791,45	37.859,25	2.030,25	5,66%	1.892,96	101,51
1.6-Usò domestico-Sei o piu' componenti	190	28.824,04	0,00	28.824,04	1.441,20	30.926,17	2.102,13	7,29%	1.546,31	105,11
2.5-Usò non domestico-Alberghi con ristorazione	1740	3.452,02	0,00	3.452,02	172,60	3.723,71	271,69	7,87%	186,19	13,59
2.8-Usò non domestico-Uffici,agenzie,studî professionali	63	1.563,40	0,00	1.563,40	78,17	1.686,34	122,94	7,86%	84,32	6,15
2.9-Usò non domestico-Banche ed istituti di credito	148	128,63	0,00	128,63	6,43	138,78	10,15	7,89%	6,94	0,51
2.10-Usò non domestico-Negozi abbigliamento,calzature,libreria,carteria	112	2.280,87	0,00	2.280,87	114,04	2.561,40	280,53	12,29%	128,07	14,03
2.11-Usò non domestico-Edicola,farmacia,tobacco,plurilicenze	64	129,11	0,00	129,11	6,46	139,26	10,15	7,86%	6,96	0,50
2.12-Usò non domestico-Attività artigianali tipo botteghe(falegname,idra	134	999,88	0,00	999,88	49,99	1.508,56	508,68	50,87%	75,43	25,44
2.13-Usò non domestico-Carrozzeria,autoficina,elettrauto	200	535,63	0,00	535,63	26,78	577,73	42,10	7,85%	28,89	2,11
2.15-Usò non domestico-Attività artigianali di produzione beni specifici	328	3.889,45	0,00	3.889,45	194,47	4.152,25	262,80	6,75%	207,61	13,14
2.16-Usò non domestico-Ristoranti, trattorie,osterie,pizzerie	228	9.329,55	0,00	9.329,55	466,48	13.365,23	4.035,68	43,25%	668,26	201,78
2.17-Usò non domestico-Bar,caffè',pasticceria	101	4.131,10	0,00	4.131,10	206,56	4.872,99	741,89	17,95%	243,65	37,09
2.18-Usò non domestico-Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form	172	864,83	0,00	864,83	43,24	932,82	67,99	7,86%	46,64	3,40
2.19-Usò non domestico-Plurilicenze alimentari e/o miste	142	1.197,74	0,00	1.197,74	59,89	1.291,92	94,18	7,86%	64,60	4,71
2.20-Usò non domestico-Ortofrutta,pescherie,fiori e piante	33	42,61	0,00	42,61	2,13	48,62	6,01	14,10%	2,43	0,30
- Imposta relativa a immobili non calcolati nell'anno corrente (cessati,sospesi,...)	0	8.198,33	0,00	8.198,33	409,92	0,00	-8.198,33	0,00%	0,00	-409,92
TOTALI	0	302.348,27	0,00	302.348,27	15.117,41	314.742,60	12.394,33	0,00%	15.737,13	619,72

Il sottoscritto Segretario Comunale, su relazione dell'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:
- E' stata affissa all' ALBO PRETORIO ON-LINE il giorno **30-09-2014** in ottemperanza dell'Art. 32 della Legge 18 Giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii., per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- E' stata comunicata al Prefetto di Benevento con nota prot. N. del (art.135 comma 2 D.Lgs. 267/2000).

Faicchio, li **30-09-2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa LUCIA PACELLI

-
- **LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL 30-09-14 (Art.134, comma 4 D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.);**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa LUCIA PACELLI

- **CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL _____**
- Per il decorso dei 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3 D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.);

Faicchio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa LUCIA PACELLI